

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 2000

recante modifica della decisione 97/787/CE relativa alla concessione di assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia al fine di estenderla al Tagikistan

(2000/244/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/787/CE del Consiglio concede assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia ⁽²⁾.
- (2) Il Consiglio, nel decidere di concedere assistenza finanziaria eccezionale all'Armenia e alla Georgia, aveva convenuto altresì che avrebbe preso in considerazione un'operazione analoga per il Tagikistan una volta che le circostanze lo avessero consentito.
- (3) Il Tagikistan sta intraprendendo riforme politiche ed economiche fondamentali e sta compiendo sforzi notevoli al fine di applicare un modello di economia di mercato.
- (4) In considerazione dei risultati iniziali, in particolare sotto il profilo della crescita e del controllo dell'inflazione, queste riforme dovrebbero essere portate avanti con l'obiettivo primario di migliorare le condizioni di vita della popolazione e di creare posti di lavoro.
- (5) Ci si attende che tra la Comunità ed il Tagikistan si stabiliscano rapporti commerciali ed economici. Il Tagikistan è ammissibile a concludere un accordo di partenariato e di cooperazione con le Comunità europee ed i loro Stati membri e ha presentato richiesta formale per poter beneficiare quanto prima di un simile accordo.
- (6) Nel giugno 1998 il Tagikistan ha concordato con il Fondo monetario internazionale (FMI) un accordo trien-

nale nell'ambito dell'Enhanced Structural Adjustment Facility.

- (7) Le autorità tagiche si sono formalmente impegnate a provvedere integralmente al servizio delle loro obbligazioni finanziarie esistenti verso la Comunità e il Tagikistan assicura, almeno in minima parte, il pagamento degli interessi sui debiti verso la Comunità.
- (8) Le autorità tagiche hanno chiesto formalmente alla Comunità un sostegno finanziario eccezionale.
- (9) Il Tagikistan è un paese a basso reddito che versa in condizioni economiche, sociali e politiche particolarmente gravi. Tale paese è ammesso dalla Banca mondiale e dall'FMI a beneficiare di prestiti a condizioni molto vantaggiose.
- (10) La concessione di assistenza finanziaria comunitaria agevolata sotto forma di un prestito a lungo termine e di contributi a fondo perduto è un provvedimento atto ad aiutare il paese beneficiario a superare l'attuale momento critico.
- (11) L'assistenza qui prevista, sia nella componente «prestito» sia nella componente «contributo a fondo perduto», riveste carattere altamente eccezionale e pertanto non costituisce alcun precedente.
- (12) L'inclusione nella presente assistenza di una componente a fondo perduto non pregiudica le competenze dell'autorità di bilancio.
- (13) È opportuno che la presente assistenza sia gestita dalla Commissione.
- (14) La Commissione deve fare in modo che l'assistenza finanziaria sia utilizzata in conformità delle norme del controllo di bilancio.

⁽¹⁾ Parere espresso il 17 dicembre 1999 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU L 322 del 25.11.1997, pag. 37.

- (15) Nel dare attuazione alla presente decisione la Commissione terrà in debito conto i progressi compiuti dal processo di pace all'interno del Tagikistan, con particolare riferimento allo svolgimento delle elezioni in condizioni accettabili.
- (16) La Commissione, prima di presentare la sua proposta, ha consultato il comitato economico e finanziario.
- (17) Per l'adozione della presente decisione il trattato non prevede poteri diversi da quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo unico

La decisione 97/787/CE è modificata come segue:

- 1) L'articolo 1, paragrafi da 1 a 3, è sostituito dal testo seguente:
- «1. La Comunità concede all'Armenia, alla Georgia e al Tagikistan un'assistenza finanziaria eccezionale, sotto forma di prestiti a lungo termine e di contributi a fondo perduto.
2. La componente "prestito" della presente assistenza ammonta ad un importo massimo in conto capitale di 245 milioni di EUR, per una durata estensibile fino a 15 anni e con un periodo di grazia di 10 anni. A tal fine, la Commissione è abilitata a contrarre prestiti a nome della Comunità per raccogliere i fondi necessari, che verranno messi a disposizione dei paesi beneficiari attraverso la concessione di prestiti.

3. La componente "aiuto a fondo perduto" della presente assistenza consiste in un importo massimo di 130 milioni di EUR per il periodo 1997-2004, con un massimale annuo di 24 milioni di EUR. I prestiti a fondo perduto saranno concessi a condizione che la posizione di debitore netto dello Stato beneficiario verso la Comunità sia stata ridotta, di regola, almeno di un importo equivalente.»

- 2) All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4 ed all'articolo 2, l'importo totale del prestito concesso a ciascun paese viene messo a disposizione dalla Commissione parallelamente alla prima quota del contributo a fondo perduto. Il resto della componente a fondo perduto dell'assistenza viene messo a disposizione dalla Commissione in quote successive, fatte salve le medesime disposizioni.»

- 3) All'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Entro il 31 dicembre 2004 il Consiglio esamina l'attuazione della presente decisione sino a tale data sulla base di una relazione dettagliata della Commissione che viene presentata anche al Parlamento europeo.»

Fatto a Bruxelles, addì 20 marzo 2000.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GAMA